

**Penale Sent. Sez. 4 Num. 44900 Anno 2018**

**Presidente: FUMU GIACOMO**

**Relatore: PAVICH GIUSEPPE**

**Data Udienza: 18/09/2018**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da: TROIANO ROBERTO C/  
AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA  
AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE

avverso l'ordinanza del 12/12/2017 del TRIBUNALE di RAVENNA

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

lette/SENTITE le conclusioni del PG

*che ha chiesto l'annullamento con  
rinvio dell'ordinanza impugnata,*



## RITENUTO IN FATTO

1. Roberto Troiano ricorre avverso l'ordinanza – comunicata il 12 dicembre 2017 - con la quale il Tribunale di Ravenna ha rigettato il ricorso da lui presentato ex artt. 99, D.P.R. 115/2002 e 702-*bis* cod.proc.civ. avverso il decreto con il quale, il 10 febbraio 2017, era stata rigettata una sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per non abbienti.

Nel provvedimento impugnato si deduce che il Troiano é gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio tali da far presumere l'inattendibilità di quanto da lui dichiarato in ordine alla sua posizione reddituale: il fatto che tali precedenti siano in parte anche recenti induce il Tribunale a ritenere che il Troiano goda di profitti illeciti che gli assicurano il sostentamento.

2. A fondamento del ricorso, il Troiano articola tre motivi di doglianza.

2.1. Con il primo motivo l'esponente lamenta violazione di legge ex artt. 96, comma 2, e 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, nonché ex art. 2729 cod.civ., deducendo che il Tribunale ravennate ha preso in esame del tutto genericamente i suoi precedenti penali, al fine di presumere un reddito illecito da parte sua, senza quindi esaminare il suo tenore di vita, le sue condizioni personali e familiari e le attività economiche eventualmente svolte: la presunzione formulata dal Tribunale non é supportata da alcunché e, oltretutto, riferita a reati in parte risalenti nel tempo, in parte tentati (tali cioè da non avergli consentito di ottenere alcun reddito illecito); inoltre, non può affermarsi che la presunzione ex art. 2729 cod.civ. sia stata formulata, nel caso di specie, con il rigore richiesto dalla giurisprudenza: in realtà il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, ha presunto che il Troiano non avesse diritto al beneficio richiesto per le sue condizioni di reddito senza neppure interpellare a tal fine la Guardia di Finanza, come previsto dall'art. 96, comma 2, D.P.R. cit..

2.2. Con il secondo motivo l'esponente lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione, o motivazione apparente, dell'ordinanza impugnata: nulla infatti vi si dice a proposito degli elementi in base ai quali il Tribunale avrebbe desunto le condizioni di vita del Troiano: vi si fa unicamente richiamo alle considerazioni svolte nell'originario decreto di rigetto senza alcun accertamento in ordine all'effettiva percezione di redditi illeciti da parte dell'odierno ricorrente.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge in riferimento all'art. 76 del d.P.R. n. 115/2002: il mancato accertamento dei redditi illeciti, presunti unicamente sulla base dell'accertata commissione in passato di alcuni reati contro il patrimonio, si riferisce in particolare all'anno di riferimento, atteso che

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



la capacità reddituale del Troiano doveva essere indagata con riguardo all'anno 2015.

3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é fondato, nei termini che appresso si illustrano.

1.1. Posto, infatti, che ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato l'art. 76, comma 1, lettera c), D.P.R. 115/2002, prevede la presentazione, da parte dell'istante, di una dichiarazione sostitutiva, dalla quale risulti la *"specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76"*, é assorbente il rilievo in base al quale non può tuttavia argomentarsi in modo univoco la non accoglibilità della richiesta sulla sola base di precedenti penali insufficienti a far ritenere che l'interessato abbia percepito redditi illeciti non dichiarati nell'anno di riferimento.

1.2. A fronte di ciò, come correttamente evidenziato dall'esponente, la normativa vigente offre all'autorità giudiziaria precedente strumenti idonei per verificare le effettive condizioni reddituali, patrimoniali e familiari dell'interessato: non solo *a posteriori*, attraverso le verifiche di cui all'art. 98 d.P.R. 115/2002 demandate all'Ufficio finanziario competente per territorio, ma anche *"prima di provvedere"*, esercitando la facoltà conferita al giudice dall'art. 96, comma 2, dello stesso d.P.R., ossia trasmettendo l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di Finanza, per le necessarie verifiche.

1.3. A parte tale non trascurabile elemento, deve ricordarsi che il cennato art. 96, comma 2, stabilisce che l'istanza va respinta *"se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92"* del d.P.R. n. 115/2002, *"tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte"*.

A proposito della fondatezza dei motivi per rigettare l'istanza, secondo la giurisprudenza di legittimità, i requisiti di gravità, precisione e concordanza, indicati dall'art. 2729 cod. civ., perché gli indizi possano assurgere *in subiecta materia* al rango di prova presuntiva, debbono valutarsi con rigore e con adeguato riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati, il cui significato deve essere apprezzato senza ricorrere ad affermazioni



apodittiche, generiche, sommarie o cumulative: ad esempio, possono assumere rilievo a tal fine il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi, come pure qualunque altro fatto che riveli la percezione, lecita o illecita, di reddito (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 25044 del 11/04/2007, Salvemini e altri, Rv. 237008).

In tale quadro, non può dirsi corretta, per la sua apoditticità, l'osservazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo la quale il Troiano è inattendibile nella sua dichiarazione a fini reddituali, sul rilievo che egli è gravato non solo da precedenti per reati contro il patrimonio commessi tra il 2001 e il 2004, ma anche da tre tentativi di furto commessi rispettivamente nel 2011, nel 2014 e nel 2015. Invero tali circostanze, che nel percorso argomentativo vengono poste a base della decisione impugnata, non possono qualificarsi come specifici ed oggettivi elementi fattuali di tale portata da far ritenere che il Troiano percepisse redditi illeciti nel corso del 2015 (l'unico precedente risalente a tale anno è costituito, come si è visto, da un delitto tentato, quindi da illecito da cui il Troiano non trasse alcuna illecita locupletazione) e che quanto dichiarato dall'istante a proposito dei propri redditi sia viziato da falsità o reticenza.

1.4. Oltre a ciò, va osservato che il ricorso alle c.d. *presunzioni semplici* viene di regola ammesso non tanto in riferimento alla generica sussistenza di fonti di reddito non dichiarate dall'istante, quanto in riferimento al presumibile superamento del limite di reddito stabilito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per non abbienti nei casi particolari di cui all'art. 76, comma 4-*bis*, d.P.R. 115/2002 (cfr. ad es. Sez. 4, Sentenza n. 30499 del 17/06/2014, Nave, Rv. 262242; Sez. 4, Sentenza n. 9703 del 20/11/2012, dep. 2013, Cantales e altro, Rv. 254932): casi nei quali non risulta rientrare quello oggetto del ricorso in esame.

2. Pertanto l'ordinanza impugnata risulta così carente sotto il profilo argomentativo da palesarsi come apparente, in quanto basata su argomentazioni di puro genere e di asserzioni apodittiche e prive di efficacia dimostrativa (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100), di tal che sussiste la denunciata violazione di legge. Pertanto si impone l'annullamento della stessa con rinvio al Presidente del Tribunale di Ravenna, che rivaluterà l'istanza avanzata dall'interessato alla luce dei principi dianzi enunciati, se del caso esercitando i poteri officiosi conferiti dalla legge, onde stabilire se l'istante possa o meno essere ammesso al beneficio richiesto.



**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ravenna per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2018.